



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur)

**emanato con Decreto Rettorale n. 11/2013 dell'8 gennaio 2013
ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 52/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

- Articolo 1 - Finalità del Regolamento e definizioni
- Articolo 2 - Nozione, funzioni, azioni ed obiettivi
- Articolo 3 - Sede, attrezzature e sito *web* del Dipartimento
- Articolo 4 - Composizione
- Articolo 5 - Sezioni
- Articolo 6 - Centri di ricerca
- Articolo 7 - Fondi
- Articolo 8 - Organi del Dipartimento

TITOLO II

GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

SEZIONE PRIMA

IL CONSIGLIO

- Articolo 9 - Composizione
- Articolo 10 - Competenze
- Articolo 11 - Convocazione e ordine del giorno
- Articolo 12 - Adunanze del Consiglio: partecipazione e validità
- Articolo 13 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 14 - Votazioni
- Articolo 15 - Segretario Amministrativo

SEZIONE SECONDA

IL DIRETTORE

- Articolo 16 - Attribuzioni, competenze e indennità
- Articolo 17 - Requisiti, durata della carica e incompatibilità
- Articolo 18 - Candidatura, elezione, nomina, decadenza e sfiducia
- Articolo 19 - Vice-direttore

SEZIONE TERZA



LA GIUNTA

Articolo 20 - Compiti

Articolo 21 - Composizione e modalità di elezione

Articolo 22 - Convocazione

SEZIONE QUARTA

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 23 - Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 24 - Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 25 - Strutture didattiche

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 26 - Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

Articolo 27 - Norme transitorie

Articolo 28 - Pubblicità

Articolo 29 - Entrata in vigore

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Finalità del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo istituito con Decreto Rettorale n. 332/2012 dell'8 agosto 2012.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:
 - a. Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - b. Consiglio: il Consiglio del Dipartimento;
 - c. Direttore: il Direttore del Dipartimento;
 - d. Giunta: la Giunta del Dipartimento;
 - e. Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 13 dello Statuto;
 - f. Segretario Amministrativo: il Segretario Amministrativo del Dipartimento;



- g. Strutture didattiche: le strutture didattiche di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e all'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo istituite nel Dipartimento;
- h. Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- i. Regolamento Generale: il Regolamento Generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- l. Regolamento di Amministrazione e Contabilità: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- m. Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Articolo 2

Nozione, funzioni, azioni ed obiettivi

1. Il Dipartimento è struttura titolare delle funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti la ricerca scientifica, le attività didattiche e le altre attività di formazione, nonché le attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento:
 - a. ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e nel pieno rispetto del principio della valutazione della qualità della ricerca, promuove, coordina e sostiene i progetti e le attività di ricerca scientifica nell'ambito delle scienze giuridiche, con particolare attenzione a quelle interdisciplinari ed a quelle orientate alla comparazione tra i vari sistemi giuridici, favorendo il confronto con la comunità scientifica nazionale ed internazionale nonché il collegamento con le istituzioni pubbliche e private italiane ed internazionali;
 - b. coordina e disciplina, conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento ed ogni altra attività di formazione secondo le modalità di cui all'articolo 8 dello Statuto. Al Dipartimento afferisce ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto, in cui sia incardinata almeno la metà più uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativo al bilancio unico d'Ateneo di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il Dipartimento esercita tutte le funzioni attribuitegli da norme di Legge, Statuto, Regolamenti o determinazioni degli organi di Ateneo.
4. Il Dipartimento ispira la propria azione nella ricerca, nella didattica e nelle altre attività formative agli obiettivi indicati nel documento programmatico presentato all'atto della proposta della propria costituzione.

Articolo 3

Sede, attrezzature e sito web del Dipartimento

1. La sede e le attrezzature del Dipartimento sono quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del Decreto Rettorale n. 332/2012 dell'8 agosto 2012 con cui è stato istituito il Dipartimento. Le attrezzature acquisite successivamente sono annotate nell'inventario sezionale del Dipartimento e riportate all'interno del bilancio unico di Ateneo.



2. Il Dipartimento allestisce ed aggiorna, nell'ambito del portale di Ateneo, secondo le regole di coordinamento in materia dell'Ateneo, il proprio sito *web* nel quale sono inseriti tutti i dati utili a fornire un'informazione adeguata e tempestiva sulle proprie finalità, sui propri componenti e sulle proprie attività di ricerca, di didattica e formative. I professori, i ricercatori, i docenti a contratto, gli assegnisti e i contrattisti di ricerca ed i dottorandi di ricerca trasmettono al docente Responsabile del sito *web*, individuato dal Consiglio, un proprio *curriculum* da inserire nel sito secondo le modalità stabilite dal Consiglio nonché ogni notizia utile sulle proprie attività di ricerca e di didattica.

Articolo 4

Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato per i quali sia stata deliberata l'afferenza per Decreto Rettorale nell'atto istitutivo del Dipartimento o a seguito di formale richiesta a norma del vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei docenti o a seguito di procedura di chiamata. L'afferenza cessa con il trasferimento ad un altro Dipartimento o ad un'altra Università.
2. Al Dipartimento afferiscono altresì i docenti a contratto coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso.
3. Del Dipartimento fanno anche parte, in conformità alle rispettive norme regolamentari, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca e vi operano i borsisti e i titolari di contratti attivati a qualunque titolo dal Dipartimento.
4. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale.
5. Per periodi di tempo definito, il Dipartimento può invitare o accogliere su richiesta studiosi di altre istituzioni nazionali ed estere.

Articolo 5

Sezioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di ricerca possono essere costituite nell'ambito del Dipartimento, su approvazione del Consiglio, Sezioni comprendenti aree affini di ricerca, le quali non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, né organi di governo propri.
2. L'organizzazione dell'attività scientifica di ogni Sezione è curata da un Responsabile designato dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione stessa, il quale resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore. Il Responsabile della Sezione è un professore di ruolo o un ricercatore afferente al Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dal Consiglio.
3. L'istituzione, la modifica o la soppressione delle Sezioni avvengono con le modalità previste per la modifica del presente Regolamento.
4. La proposta di costituzione di una nuova Sezione deve essere presentata da almeno cinque membri del Consiglio di Dipartimento. Ciascun membro può afferire anche a più Sezioni, ma avrà diritto di voto solo in quella per cui esprimerà la preferenza.



Articolo 6

Centri di ricerca

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il Dipartimento può proporre la costituzione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.
2. Il Consiglio designa il Responsabile del Centro di ricerca tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Dipartimento. In caso di Centri interdipartimentali, il Responsabile è designato congiuntamente dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti.

Articolo 7

Fondi

1. Il Dipartimento dispone della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per l'attività didattica;
 - c) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca e per attività didattica;
 - d) proventi per prestazioni a pagamento;
 - e) contributi e donazioni di enti e privati;
 - f) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 8

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

SEZIONE PRIMA

IL CONSIGLIO

Articolo 9

Composizione

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;



- c) il Segretario Amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1.800, tre se gli iscritti sono più di 1.800;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura prevista dall'articolo 68, comma 1, del Regolamento Generale.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma precedente.
 3. Le modalità di elezione e la durata del mandato delle rappresentanze di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II e Capo III, del Regolamento Generale.
 4. Ove opportuno, il Direttore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento, i quali non hanno peraltro diritto di voto.

Articolo 10

Competenze

1. Il Consiglio esercita funzioni di programmazione, di gestione e di sviluppo.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e le relative modifiche;
 - b) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le disposizioni vigenti;
 - c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori;
 - d) delibera sui contratti e sulle convenzioni di propria competenza, nonché sui piani di acquisizione e di gestione delle risorse;
 - e) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;
 - f) delibera in ordine alla costituzione delle Sezioni di cui all'articolo 5 e dei Centri di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - g) propone autonomamente o d'intesa con altri Dipartimenti, anche di altre università, l'istituzione e l'attivazione di Scuole di specializzazione e di Scuole di dottorato di ricerca e delibera l'adesione a Consorzi di dottorati di ricerca;
 - h) per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e dell'internazionalizzazione può proporre la costituzione di Centri di ricerca interuniversitari ed internazionali indicando il progetto specifico di ricerca;
 - i) propone agli organi dell'Ateneo l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream*, di master universitari di primo e di secondo livello nonché di qualsiasi altra attività formativa;
 - j) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, determina le proprie esigenze di organico e formula agli organi di Ateneo motivate richieste di posti di professore di ruolo e di



- ricercatori a tempo determinato in relazione ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento, mediante deliberazioni assunte a voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella composizione prevista dalla normativa vigente;
- k) con le stesse modalità di cui alla lettera precedente assume le deliberazioni relative alle proposte di chiamata e di trasferimento di professori e di ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento, nonché all'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
 - l) identifica le necessità di personale tecnico-amministrativo e formula agli organi di Ateneo proposte circa l'utilizzo delle risorse umane;
 - m) delibera l'attribuzione degli affidamenti didattici e degli insegnamenti a contratto;
 - n) formula agli organi di Ateneo le richieste di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento;
 - o) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - p) delibera sulle proposte formulate dalla Giunta;
 - q) propone l'istituzione delle strutture didattiche mediante apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
 - r) delibera sulle proposte formulate dalle strutture didattiche;
 - s) delibera l'assegnazione dei contributi per le pubblicazioni scientifiche e per le attività convegnistiche e seminariali;
 - t) può proporre modifiche dello Statuto;
 - u) esprime pareri in tutti i casi in cui lo Statuto lo preveda;
 - v) esercita ogni altra funzione ad esso assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle altre disposizioni normative.

Articolo 11

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore ogni volta in cui occorra deliberare in ordine a quanto previsto nel precedente articolo 10, nonché ogni qual volta debba esprimere un parere richiesto nei tempi idonei o quando il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri effettivi.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti, a mezzo posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
4. La convocazione deve contenere sede, data ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.



5. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ognuno dei componenti il Consiglio. Il Direttore dispone l'inserimento degli argomenti richiesti all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. La discussione e la deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e con il consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 12

Adunanze del Consiglio: partecipazione e validità

1. Prima della trattazione dell'ordine del giorno, il Direttore individua il segretario verbalizzante nella persona del professore di ruolo di prima fascia più giovane nel ruolo e in sua assenza da un membro del Consiglio designato dal Direttore. Il segretario verbalizzante registra i nomi dei presenti, i quali appongono la propria firma sul registro delle presenze. Sul medesimo registro il segretario verbalizzante annota altresì i nomi degli assenti giustificati e degli assenti.
2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
3. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente, il Direttore procede ad una nuova convocazione.
4. Ove non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora della nuova seduta. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta è data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nell'articolo 11, comma 2, del presente Regolamento.
5. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino argomenti riguardanti direttamente la sua persona o quelle dei suoi parenti o affini entro il quarto grado e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
6. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti. La giustificazione deve essere inviata per iscritto al Direttore, anche per posta elettronica, prima dell'inizio dell'adunanza del Consiglio.
7. Il Direttore può invitare a partecipare alle adunanze persone non appartenenti al Dipartimento in qualità di uditori od esperti; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 13

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
2. Le deliberazioni con le quali si operano scelte tra più persone debbono essere ispirate a criteri preventivamente individuati ed esplicitati.
3. Ogni deliberazione del Consiglio deve essere adeguatamente motivata.



4. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di professori di ruolo di prima fascia partecipano soltanto i professori di ruolo di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di professori di ruolo di seconda fascia partecipano i professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di ricercatori partecipano i professori di ruolo di prima e di seconda fascia ed i ricercatori.
5. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante.
6. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
7. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo scritto al segretario verbalizzante.
8. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni, le quali esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti.
9. Il Consiglio prende atto dei verbali, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono: a tal fine vengono preventivamente inviati ai componenti il Consiglio per posta elettronica.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio può essere esercitato nel rispetto delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

Articolo 14

Votazioni

1. L'espressione del voto è di regola palese.
2. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto.
3. Sulle proposte di deroga della regola del voto palese decide il Consiglio.

Articolo 15

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università ad un dipendente della medesima.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a. è membro di diritto del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutte le sue componenti ed è membro di diritto della Giunta;
 - b. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento nelle composizioni ristrette previste dalla Legge.

SEZIONE SECONDA

IL DIRETTORE

Articolo 16

Attribuzioni, competenze e indennità

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;



- b) esercita funzioni direttive e di coordinamento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Dipartimento;
 - e) adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - f) in caso di urgenza, assume decisioni che saranno portate a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio;
 - g) indice le elezioni;
 - h) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - i) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - l) predispose e presenta al Consiglio il budget;
 - m) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - n) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - o) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - p) nomina con proprio provvedimento la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - q) adotta i provvedimenti a contrarre relativi a servizi e forniture di competenza del Dipartimento.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.
3. Al Direttore spetta un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 17

Requisiti, durata della carica e incompatibilità

1. L'elettorato passivo per ricoprire la funzione di Direttore è disciplinato dall'articolo 11, commi 2 e 3, dello Statuto e dall'articolo 63 del Regolamento Generale.
2. La durata della funzione di Direttore è disciplinata dall'articolo 11, comma 5, dello Statuto e dall'articolo 66 del Regolamento Generale.
3. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, Presidente del Consiglio di una struttura didattica, membro del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità.

Articolo 18

Candidatura, elezione, nomina, decadenza e sfiducia

1. La candidatura del Direttore è disciplinata dall'articolo 64 del Regolamento Generale.
2. Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dall'articolo 11, comma 3, dello Statuto e dall'articolo 65 del Regolamento Generale.



3. La nomina del Direttore è disciplinata dall'articolo 11, comma 4, dello Statuto e dall'articolo 66 del Regolamento Generale.
4. Nel caso di candidatura del Decano del Dipartimento, le sue funzioni in ordine alla convocazione ed alla presidenza dell'apposito Consiglio finalizzato all'elezione del Direttore sono svolte dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità accademica.
5. Il Direttore decade dalla carica per rinuncia volontaria, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio per la elezione del nuovo Direttore, presieduto dal Decano, è disposta entro 15 giorni con provvedimento del Rettore.
6. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 19

Vice-direttore

1. Il Direttore può designare un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-direttore è un professore di ruolo di prima o di seconda fascia.
4. A meno che non sia tra gli eletti in Giunta, il Vice-direttore è membro della Giunta senza diritto di voto.

SEZIONE TERZA

LA GIUNTA

Articolo 20

Compiti

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nella programmazione delle attività di ricerca e nella distribuzione dei fondi assegnati a questo fine.

Articolo 21

Composizione e modalità di elezione

1. Al fine di garantire la rappresentanza delle diverse componenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo, della Giunta fanno parte:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Segretario Amministrativo;
 - c) due professori di ruolo di prima fascia;



- d) due professori di ruolo di seconda fascia;
 - e) due ricercatori di ruolo;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - g) i Presidenti dei Collegi delle strutture didattiche.
2. Della Giunta fanno parte, senza diritto di voto, anche i Responsabili delle Sezioni, il Responsabile della Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (RAQ-RD) e il Referente Terza Missione - Impatto Sociale del Dipartimento, se non già eletti.
 3. I membri di diritto della Giunta sono il Direttore, il Segretario Amministrativo ed i Presidenti dei Collegi delle strutture didattiche. Qualora questi ultimi non siano afferenti al Dipartimento, hanno diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.
 4. Gli altri componenti la Giunta sono eletti tra i componenti il Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 34, comma 1, dello Statuto. Le elezioni, indette dal Direttore, avvengono a scrutinio segreto ed ogni avente diritto può esprimere non più di due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
 5. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.
 6. I componenti la Giunta sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, si procede ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto od i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.
 7. La partecipazione alla Giunta non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 22

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore quando sia necessario almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta con comunicazione scritta inviata ai componenti mediante posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato. La convocazione deve contenere la sede, l'ora e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore/professoressa di ruolo di prima fascia più giovane nel ruolo.
4. All'attività della Giunta ed alle modalità di assunzione delle sue determinazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio. In caso di parità di voti nelle determinazioni prevale il voto del Direttore.

SEZIONE QUARTA



LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 23

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da almeno due Docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 34 comma 1 dello Statuto.
2. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
3. Gli studenti e le studentesse sono eletti nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti al corso di studio per il quale sono indette le votazioni. Le elezioni, indette con provvedimento del Direttore di Dipartimento con contestuale costituzione del seggio elettorale, si svolgono in modalità cartacea sulla base di candidature ufficiali depositate presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria. L'ufficio amministrativo autentica la candidatura. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto degli studenti e delle studentesse subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste al precedente comma. Il nuovo eletto, ovvero i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. In caso di cessazione anticipata di un docente, si procede, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, alla designazione di un altro che cessa dalla carica alla scadenza dal mandato del docente al cui posto è subentrato.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti è organo di controllo autonomo e indipendente e, pertanto, non può essere composta di norma da docenti che abbiano compiti gestionali (Membro del Nucleo di Valutazione; Membro del Presidio della Qualità; Direttore di Dipartimento; Presidente della Scuola; Responsabile del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità



del Corso di Studio) e da studenti e studentesse che svolgano funzioni di rappresentanza all'interno del Dipartimento e/o dei Corsi di Studio.

7. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti può lavorare anche per sottocommissioni o per gruppi di Corso di Studio omogenei o in filiera, ma sempre con la presenza di almeno quattro componenti (due docenti e due studenti) per ogni sottocommissione. I sottogruppi devono produrre evidenza documentale delle proprie riunioni, da trasmettersi al Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti.
10. La convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale a ciascun avente diritto con anticipo di almeno cinque giorni in via ordinaria, oppure 24 ore in via straordinaria.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
12. Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 24

Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività di cui al comma precedente. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 25

Strutture didattiche



1. Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite strutture interne. Tali strutture sono istituite con atto del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento.

TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 26

Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
2. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto Rettorale.
3. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di Legge, di Statuto e regolamentari in quanto compatibili.

Articolo 27

Norme transitorie

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento e le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1 è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita dal Dipartimento e da un pari numero di studenti/studentesse; essa svolge, secondo le vigenti disposizioni di Legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.
3. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1, la sostituzione di detti rappresentanti avviene mediante applicazione delle Linee-guida per le Elezioni suppletive presso le strutture didattiche, approvate dal Senato Accademico con delibera n. 138/2014 del 23 settembre 2014; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente in seno alla Commissione avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di un docente sostituto, designato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta della relativa struttura didattica.



4. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al comma 1, ciascuna composta da due professori o ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio e da due studenti, svolgono attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio.
5. Fino al 31 ottobre 2020 l'eventuale sostituzione di un rappresentante degli studenti e delle studentesse nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di uno studente iscritto al medesimo Corso, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina di un docente da parte del Direttore del Dipartimento, proposto dal Presidente della relativa struttura didattica tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui al comma 1, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al medesimo comma 1, redige annualmente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 28

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), emanato con Decreto Rettorale n. 11/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 134/2014 del 15 aprile 2014, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.